

# **IL NUOVO CCNL FISM**

**2016 - 2018**

## **Il vecchio CCNL**

- **2006 – 2009 firmato 13.12.2007**
- **Quadriennale**
- **Accordo ponte 2012, solo economico**

# Il nuovo CCNL

- **Siglato il 14 giugno 2016**
- **Firmato il 12 dicembre 2016**

3

## Novità

- **Riorganizzazione dell'articolato**
- **Valorizzazione di alcune peculiarità del settore**
- **Recepimento della legislazione vigente**
- **Novità normative contrattuali**
- **Trattamento economico**

4

# Decorrenza e durata

(art.2)

- **Dal 01.01.2016 al 31.12.2018**
- **Tre anni parte normativa**
- **Tre anni parte economica**

5

## Secondo livello di contrattazione

### Regionale (art. 13.B)

- **e. ulteriori possibilità per la stipula di contratti a tempo determinato secondo quanto previsto all'art. 21**
- **f. attività istituzionali che ampliano l'offerta di servizi socio educativi anche nei periodi di sospensione dell'attività scolastica;**
- **g. e quant'altro non specificamente demandato al livello nazionale della contrattazione.**

#### **Accordo territoriale regionale Veneto (2014):**

- **Tempo determinato inserito nel CCNL**
- **Successione di contratti tempo determinato nel CCNL**
- **Cumulo ore**
- **Attività estiva**

6

## **Secondo livello di contrattazione Provinciale/Aziendale (art. 14)**

- **Organizzazione del lavoro: orario, ferie, permessi**
- **Accordi di welfare aziendale**
- **Regolamento interno**

7

## **Assunzione (art. 17)**

- **L'Ente gestore, all'atto dell'assunzione, richiede al lavoratore la dichiarazione di conoscere, accettare e condividere **il progetto educativo** della Scuola ed **i principi** cui esso si ispira.**
- **Dichiarazione da inserire nel contratto individuale di lavoro.**

8

## Periodo di prova (art.18)

- I, II e III Liv. 30 gg. lavorativi
- IV, V e VI Liv. 90 gg. lavorativi
- VII e VIII Liv. 120 gg. lavorativi
- **Tutti i livelli** a tempo determinato 30 gg. lavorativi (prima 45 gg. per VII e VIII)
- Il periodo di prova è sospeso durante i **periodi di sospensione** della scuola

9

## Tempo determinato (art. 21.1) Apposizione del termine

- Durata massima di 36 mesi;
- Fino a 60 mesi per ragioni di **carattere sostitutivo** di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- Cessazione anticipata solo per comune volontà delle parti;
- Possibilità di inserire un termine di **preavviso** nel contratto individuale di assunzione.

10

# Tempo determinato

## (art. 21.2) Casistica

- Assunzione di personale docente non abilitato nei casi di **effettiva carenza** di personale abilitato;
- **Prolungamento** per ulteriori 24 mesi (da 36 a 60) per conseguire l'abilitazione.

11

# Tempo determinato

## (art. 21.3) Percentuale massima

- I contratti a tempo determinato superiori a 7 mesi non possono superare il **30%** del personale in forza a tempo indeterminato;
- Sempre possibile l'assunzione fino a due unità.

**Esempio: scuola con 4 dipendenti**

$$4 \times 30\% = 1,20 \ggg$$

12

# Tempo determinato

## (art. 21.3) Percentuale massima

Il limite quantitativo del presente articolo non si applica ai contratti a tempo determinato conclusi:

- per sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori di età superiore a 50 anni;
- per l'attivazione di nuovi servizi;
- per i servizi svolti durante il periodo estivo come: centri estivi, grest, colonie, ludoteche, ecc.
- per l'assistenza e il sostegno ai bambini diversamente abili.

13

# Tempo determinato

## (art. 21.4) Divieti

Non è ammessa l'assunzione a tempo determinato:

- Per la sostituzione di lavoratori in **sciopero**;
- Se si è proceduto nei sei mesi precedenti a **licenziamenti collettivi**;
- Siano occupati lavoratori con accordi di **solidarietà**;
- Non sia effettuata la **valutazione dei rischi**.

14

# Tempo determinato

## (art. 21.5) disciplina della proroga

- Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di **cinque** volte nell'arco dei 36 mesi o 60 mesi (non abilitati e sostitutivi).

15

# Tempo determinato

## (art. 21.5) Successione di contratti

- Dieci giorni di intervallo per contratti inferiori ai sei mesi;
- Venti giorni di intervallo per contratti superiori a sei mesi;
- **No intervallo** per contratti effettuati per **ragioni sostitutive**.

16

# Tempo determinato

## (art. 22) Diritto di precedenza

- Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso lo stesso ente, ha prestato attività lavorativa per un periodo **superiore a sei mesi nell'anno scolastico precedente** ha diritto di precedenza sia nelle assunzioni a tempo **indeterminato** che a tempo **determinato** effettuate dal datore di lavoro entro i **successivi dodici mesi** con riferimento alla qualifica, al livello ed alle mansioni precedentemente espletate.

17

# Tempo determinato

## (art. 22) Diritto di precedenza esempi

- Contratto det. di nove mesi dal 01.04.2015 al 31.12.2015 **non** matura il diritto nell'a.s. 2016/17 perché **nell'a.s. precedente ha lavorato meno di sei mesi.**
- Contratto det. di nove mesi dal 01.09.2015 al 31.05.2016 **ha** il diritto alla riassunzione nell'a.s. 2016/17 fino al 31.05.2017.
- Contratto det. di cinque mesi dal 01.02.2016 al 30.06.2016 **non** matura il diritto nell'a.s. 2016/17 **perchè inferiore ai sei mesi.**

18

# Tempo determinato

## (art. 22) Diritto di precedenza casi

- Non maturano diritti le sostituzioni di **brevi periodi** (malattie, matrimonio, ecc.);
- **Attenzione:** la somma dei giorni nell'a.s. non deve superare **180**
- Deve essere espressamente **richiamato** nel contratto individuale di lavoro
- Può essere esercitato se il lavoratore manifesta **per iscritto** la propria volontà **entro sei mesi** dalla data di cessazione.

19

## Part-time (art.23)

- Per il solo personale docente delle scuole dell'infanzia **titolare di sezione** e per il personale **educativo degli asili nido** è ammesso esclusivamente il part-time di tipo orizzontale indipendentemente dalla distribuzione dell'orario di lavoro.
- Part-time verticale o misto per altre docenti (sostegno, inglese, musica, motoria, ecc.)

20

# Reimpiego (art.24)

Prima di procedere a nuove assunzioni a tempo **indeterminato** si deve:

- **completare** l'orario del personale in servizio fatte salve le esigenze organizzative della scuola;
- **dare la precedenza** ai dipendenti che abbiamo già prestato servizio presso la scuola o presso altre scuole FISM della provincia e siano stati **licenziati esclusivamente per riduzione di personale**;
- Il lavoratore **conserva** tale diritto per i **dodici mesi** successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

21

# Reimpiego (art.24)

Per la riassunzione si terrà conto, in ordine, dei seguenti criteri:

- maggiore **anzianità di servizio** prestato nell'Ente;
- maggiori **carichi di famiglia**;
- maggiore **età anagrafica**.

22

# Lavoro supplementare

## (art. 25/A)

- Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere al personale part time, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari;
- Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari, o di formazione professionale;
- Il lavoro supplementare è retribuito con una **maggiorazione del 15%** della retribuzione oraria.

23

# Clausole elastiche (art. 25/B)

- Il contratto individuale di lavoro a tempo parziale può prevedere clausole elastiche relative alla variazione della **collocazione temporale** della prestazione lavorativa, ovvero relative alla **variazione in aumento** della sua durata, a fronte di oggettive esigenze di carattere produttivo o organizzativo.
- Il lavoratore ha diritto ad un preavviso di due giorni lavorativi.

24

# **Apprendistato (art. 27.2)**

- **È possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante personale di tutte le aree.**
- **È possibile anche il part time non inferiore al 50%**
- **In attesa piano formativo nazionale.**

25

# **Lavoro intermittente (art. 28)**

- **Tempo determinato o indeterminato;**
- **Chiamata di un lavoratore disponibile;**
- **In attesa di regolamentazione contrattuale.**

26

# Accordo di rete (art. 31)

- **Interessi comuni** tra le scuole
- Collaborazione organizzata tra più gestori mantenendo però **autonomia e individualità**
- Possibilità di gestire il personale razionalizzando e migliorando **l'organizzazione del lavoro**
- Si applicano le regole del **distacco**

27

# Accordo di rete (art. 31)

**Ricorso all'accordo di rete per:**

- **Coordinamento**
- **Segreteria**
- **Personale in esubero**
- **Completamento orario di lavoro**
- **altro**

28

# Qualifiche e livelli (art. 34)

## Area I: servizi amministrativi tecnici e ausiliari

- **I liv.** (ausiliari): lavoranti di cucina, addetti alle pulizie, accompagnatrici di bus, inservienti;
- **II liv.** (esecutivo): autisti, **aiuto cuochi**, impiegati d'ordine;
- **III liv.** (qualificati): operatore di nido e scuola per la cura della persona e dell'igiene personale di bambini, **cuochi**
- **IV liv.** (concetto/specializzati): **cuochi specializzati** o con più di 5 anni con la stessa mansione presso stessa scuola, segreteria, addetti amministrazione, contabili;
- **V liv.** (con specializzazione): segretari amministrativi, contabili di rete;

29

# Qualifiche e livelli (art. 34)

## Area II: servizi di istruzione, formativi ed educativi

- **III Liv.** (supporto alle educ.): assistenti nido, altro personale educativo di altri servizi diversi dal nido;
- **IV Liv.** (presenza in aula/laboratorio): assistenti al **pre/post** scuola, **assistenti ai bambini diversamente abili** e animatori;
- **V Liv.** (educativo): educatrici nido, istruttori parascolastiche, puericultori, logopedisti;
- **VI Liv.** (docenti): docenti scuola dell'infanzia, insegnanti di sostegno, inglese, musica, motoria, ecc., coordinatrice senza insegnamento.

30

# Qualifiche e livelli (art. 34)

## Dichiarazione congiunta personale docente educativo nelle sezioni primavera

- In caso di sez. primavera **annessa alla struttura del nido**, l'attività viene svolta da personale educativo inquadrato al **V Liv.**;
- In caso di sez. primavera **annessa alla struttura della scuola dell'infanzia**, l'attività viene svolta da personale docente inquadrato al **VI Liv.**;
- **Viene fatto salvo quanto previsti dalle singole intese regionali in materia e dai conseguenti inquadramenti contrattuali.**

31

# Qualifiche e livelli (art. 34)

## Area III: Servizi di direzione e coordinamento

- **Coordinatrice di scuola dell'infanzia con almeno 5 sezioni;**
- **Coordinatrice di scuola dell'infanzia con meno di 5 sezioni e che gestisca anche il nido;**
- **Coordinatrice di nido con almeno 3 nuclei: lattanti, semidivezzi e divezzi.**
- **Responsabile amministrativo di scuole di grandi dimensioni con diverse tipologie di servizi.**

32

## Attività connesse (art. 35)

- Le attività connesse riguardano il personale educativo, il personale docente e il personale docente con funzioni di coordinamento inquadrato **nella area seconda**.
- Per attività connesse s'intendono tutte le attività, sia individuali che a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, nonché gli incontri con le famiglie ed altri momenti di partecipazione alla vita della scuola previsti nei programmi annuali di attività scolastica o concordate con la direzione dell'ente.
- Le predette attività si intendono **comprese nell'orario** di lavoro.

33

## Incarico di coord. (art. 36)

- **In scuole dell'infanzia fino a quattro sezioni il legale rappresentante dell'ente gestore può conferire con atto scritto l'incarico temporaneo di coordinamento pedagogico didattico a persona dipendente dell'ente stesso o a persona esterna che siano in possesso dei requisiti giuridici e professionali stabiliti dalle norme.**

34

# Retribuzione mensile (art. 40)

## Elementi fissi:

- paga base (inclusa la indennità di contingenza maturata al 30.11.1991);
- aumenti periodici di anzianità (scatti), maturati al 31.12.2015;
- aumento di anzianità in corso al 31.12.2015 nella quota maturata in tale data denominato “scatti di anzianità consolidati”;
- **salario di anzianità** di cui al successivo art. 46.

## Elementi variabili:

- eventuali indennità aggiuntive e/o accessorie;
- eventuale superminimo;
- eventuale salario accessorio;

35

# Retribuzione tabellare (art. 42)

Livello	Base 31.12.1 5	Dal 01.04.1 6	Dal 01.01.1 7	Dal 01.01.1 8	Dal 01.09.1 8	Totale Aument o	Base 31.12.1 8
<b>I</b>	1259,74	13,08	13,08	13,08	13,08	52,32	1312,06
<b>II</b>	1309,10	13,59	13,59	13,59	13,59	54,36	1363,46
<b>III</b>	1311,00	13,61	13,61	13,61	13,61	54,44	1365,44
<b>IV</b>	1352,92	14,05	14,05	14,05	14,05	56,20	1409,12
<b>V</b>	1426,62	14,81	14,81	14,81	14,81	59,24	1485,86
<b>VI</b>	1444,55	15,00	15,00	15,00	15,00	60,00	1504,55
<b>VII</b>	1587,07	16,48	16,48	16,48	16,48	65,92	1652,99
<b>VIII</b>	1622,98	16,85	16,85	16,85	16,85	67,40	1690,38

36

## Scatti anzianità (art.44)

- Con il 31.12.2015 **cessa** ad ogni effetto l'istituto degli “**scatti di anzianità**”;
- L'importo maturato a tale data costituirà dal 1.1.2016 un elemento fisso della retribuzione.

37

## corso al 31.12.15 (art. 45)

- Lo scatto di anzianità in corso al 31.12.2015 viene liquidato in rapporto ai **ventiquattresimi** ovvero ai **quarantottesimi** maturati alla medesima data e l'importo viene **incluso** tra gli elementi fissi della retribuzione a partire dallo stipendio del mese di gennaio 2016.
- L'emolumento compete solo al personale in servizio alla firma del presente CCNL.

38

# Salario di anzianità (art. 46)

- A far data dal 1.1.2016 viene istituito il **“salario di anzianità”** quale elemento fisso della retribuzione.
- Al personale che al 31.12.2018 abbia maturato **almeno due anni** di servizio presso lo stesso ente, è corrisposto dalla medesima data un salario di anzianità mensile di € 27,00;
- Le Parti, nei successivi rinnovi contrattuali, definiranno ulteriori implementazioni del presente istituto.

39

# Una tantum (art. 47)

- Per il periodo dal **01.01.2013 al 31.12.2015**;
- Al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente contratto;
- I, II, III e IV Liv. € 100,00;
- V, VI, VII e VIII Liv. € 120,00;
- Da erogare nel mese di firma del Ccnl;
- Proporzionato all'orario individuale di lavoro.

40

# Indennità accessorie (art. 48)

Funzioni di coordinamento

- a) V Liv.:** € 20,00 mensili;
- b) VI Liv. =4 <4 sez.:** € 25,00 mensili per sezione;
- c) VII Liv. Nido 3 nuclei:** € 12,00 mensili per nucleo;
- d) VII Liv. =4 <4 sez. più nido:** € 12,00 mensili per sezione di materna e per nucleo;
- e) VII Liv. =5 >5 sez.:** € 12,00 mensili per sezione di materna e per nucleo se attivo;
- f) VIII Liv.:** € 30,00 mensili (dir. reti territoriali)

41

# Servizio fuori sede (art. 50)

- **Rimborso spese documentate per vitto, alloggio e trasporto;**
- **Indennità giornaliera di € 10,00 per missioni superiori a 8 ore fino a 24 ore;**
- **Indennità giornaliera di € 20,00 per missioni oltre le 24 ore;**

42

# Sostituzioni e supplenza

## (art. 52)

- In caso di sostituzione il rapporto coincide con la data di rientro del titolare;
- La supplenza affidata al personale part-time già in forza è considerato lavoro aggiuntivo e **non supplementare**.

43

## Orario di lavoro (art. 56)

- Per tutto il personale è di 37 ore settimanali escluso il personale educativo e docente;
- Per il personale educativo nido o primavera è di 35 ore settimanali;
- Per il personale **docente di altre discipline** è di 35 ore settimanali; (inglese, musica, motoria, ecc.)
- Per il personale docente è di 32 ore settimanali fatto salvo art. 57.

44

# Orario di lavoro personale docente (art. 57)

- 32 ore settimanali
- Si può richiedere 33, 34 o 35 settimanali, le ore eccedenti sono recuperate con permessi giornalieri:

Casistica	33 ore	34 ore	35 ore
Attività 5 gg	8 gg	15 gg	22 gg
Attività 6 gg	9 gg	18 gg	26 gg

(ricalcolo per rientro in servizio)

45

# Orario di lavoro personale docente part-time (art. 57)

- **Al personale docente part time, con orario di lavoro non inferiore al 50% dell'orario contrattuale può essere richiesto un prolungamento dell'orario settimanale con le stesse modalità riproporzionato alla sua percentuale di part time.**
- **Esempio:**
  - part-time 50% (16 ore settimanali)
  - Prolungamento ore 1 minuti 30 settimanali

46

# Settimana lavorativa (art. 60)

La settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, va comunque **considerata di 6 giorni**, anche se il servizio scolastico è distribuito su 5 giorni.

47

## FRUIZIONE DEI PASTI (art.62)

- Al personale che lo richiede per **iscritto** può essere concesso la fruizione del pasto;
- Facoltà di **revoca** con due mesi di preavviso;
- Il servizio sarà **pagato** a parte dagli interessati.

48

## Permessi retribuiti (art. 66)

Fino ad un massimo di dieci giorni anche in frazioni orarie:

- 3 gg per **lutto** del coniuge o parenti entro il 2°;
- 2 gg per **motivi personali**: visite mediche e specialistiche, cure dentarie e piccoli interventi sanitari;
- 5 gg per **motivi personali e/o familiari** entro il 2°: analisi, visite, accertamenti sanitari, infortuni, ricoveri, nascite, matrimoni.

49

## Permessi retribuiti (art. 66)

- Richiesta **scritta** con congruo anticipo salvo urgenza;
- Ulteriori 10 ore da recuperare per esigenze di carattere medico;

**TUTTI I PERMESSI DEVONO  
ESSERE DOCUMENTATI**

50

# Congedi parentali in modalità oraria (art. 74/E)

- Pacchetti orari **non inferiori al 50%** dell'orario medio giornaliero su base settimanale;
- L'inizio o la fine **deve coincidere** con l'inizio e/o la fine dell'orario di lavoro del dipendente;

51

# Congedi parentali in modalità oraria (art. 74/E)

## Esempio:

- orario giornaliero di 7 ore dalle 9 alle 16
- Richiesta minima 3 ore e 30 minuti giornalieri di congedo

## Usufruibile:

- **dalle 9 alle 12,30 o dalle 12,30 alle 16**

52

# Congedi parentali in modalità oraria (art. 74/E)

## Esempio:

- orario giornaliero di 7 ore dalle 9 alle 16
- Richieste 5 ore giornaliere di congedo

## Usufruibile:

- dalle 9 alle 14 o dalle 11 alle 16

53

# Aspettativa non retribuita (art. 77)

- **Dopo** un anno di servizio;
- **Massimo** un anno;
- **Richiesta** scritta;
- **Risposta** scritta:

54

# Regolamento interno (art. 80)

- Il Regolamento interno predisposto dall'ente gestore, ove venga adottato, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo accessibile per la consultazione.
- Nel Regolamento interno l'ente gestore può richiamare i principi che connotano la sua natura, la sua missione e le sue finalità, nonché i principi di riferimento del progetto educativo della scuola e le direttive per la sua attuazione, i principi e le modalità dell'organizzazione scolastica e delle relazioni interne, ecc.
- Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione.

55

# Doveri del lavoratore (art. 81)

- di esplicitare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
- di osservare scrupolosamente l'orario di servizio;
- di segnalare tempestivamente le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e giustificarle entro il secondo giorno salvo il caso di comprovato impedimento;
- **di rispettare** e fare rispettare agli alunni **il regolamento interno dell'istituto**;
- di mantenere il segreto d'ufficio;
- di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli;
- di tenere con i colleghi rapporti improntati a rispetto e collaborazione;
- di segnalare ai responsabili dell'ente situazioni e fatti che potrebbero arrecare danno all'ente, a chi vi lavora e a chi lo frequenta.

Al personale docente ed educativo inoltre è fatto obbligo:

- di presentare nelle modalità stabilite dall'ente gestore il piano dell'offerta formativa e/o altri piani e programmi della attività educativa;
- di svolgere con cura, con competenza e con sensibilità la funzione docente;
- di curare costantemente la formazione professionale e personale;
- di comunicare preventivamente alla direzione dell'ente eventuali incarichi di insegnamento e/o di collaborazione con altri enti e l'inizio di attività di libera professione, sempreché compatibili.

56

# Provvedimenti disciplinari (art. 82)

- **Richiamo verbale;**
- Richiamo scritto;
- **Multa;** (max 5 h)
- Sospensione; (max 3 gg)

**Il richiamo verbale può essere trasferito in una nota scritta e inserita nel fascicolo personale del dipendente. In questo caso copia della nota scritta deve essere consegnata all'interessato.**

57

## Preavviso licenziamento (art. 88)

- **I, II e III Liv. 1 mese**
- **IV, V e VI Liv. 2 mesi**
- **VII e VIII LIV. 3 mesi**
- **Chiusura totale o di un ordine 4 mesi per tutti Liv.**
- **Dimissioni tempo determinato 1 mese**
- **Per mese considerare di calendario**

58

# individuale e riduzione orario (art. 92/a e b)

## **Criteri da applicare nell'ordine:**

- Chi gode di pensione ordinaria
- Chi svolge altra attività remunerata
- Chi è in possesso dei requisiti max di pensionabilità

## **Successivamente, **tenendo conto del livello e della mansione:****

- Minore anzianità di servizio
- Minore carico familiare
- Minore età anagrafica

59

## **Nuovo CCNL FISM**

**Grazie  
per  
l'attenzione**

60